

ALLEGATO B) AL PIAO 2024 – 2026 - PIANO FABBISOGNI DI PERSONALE

Sulla scorta delle norme contenute nel D.M. 17/03/2020, pubblicato sulla G.U. nr. 108 del 27/04/2020, a oggetto “Misure per la definizione delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato dei comuni”, attuativo delle disposizioni in materia contenute nel D.L. 30/04/2019, nr. 34, i comuni possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione, sino ad una spesa complessiva per tutto il personale dipendente, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, non superiore al valore soglia definito come percentuale, differenziata per fascia demografica, della media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione.

RELAZIONE SUL CALCOLO DELLE CAPACITÀ ASSUNZIONALI IN ESECUZIONE DEL DECRETO MINISTERIALE 17/03/2020.

L'art. 33, comma 2 del cosiddetto “Decreto Crescita”, decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 28 giugno 2019, n. 58 ha introdotto un principio del tutto innovativo per quanto riguarda il regime delle assunzioni, scardinando il precedente sistema basato sul turnover. Tuttavia, come espressamente previsto dalla citata disposizione, l'applicazione della norma e la decorrenza del nuovo sistema sono state demandate all'emanazione di un decreto ministeriale., è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.108 del 27 aprile 2020, il Decreto Ministeriale 17 marzo 2020 “Misure per la definizione delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato dei comuni”, attuativo delle disposizioni di cui all'art. 33, comma 2, del decreto-legge

34/2019, finalizzato all'individuazione dei valori soglia differenziati per fascia demografica.

E' stata poi diffusa l'attesa circolare ministeriale, con le indicazioni operative sull'applicazione del nuovo sistema delle assunzioni, nonché delle modalità di calcolo del rapporto tra spesa complessiva per tutto il personale, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, e la media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione. Va considerato che:

- le disposizioni del DM 17 marzo 2020, si applicano ai comuni con decorrenza dal 20 aprile 2020;
- secondo le delibere di Corte dei Conti Lombardia 73/2021/PAR, Abruzzo 249/2021/PAR, Liguria 1/2022/PAR, la spesa per incentivi funzioni tecniche ex art. 113 del D.Lgs. 50/2016 non rileva ai fini del calcolo dell'art. 33. Comma 2, del D.L. 34/2019, analogamente a quanto accade per il comma 557/562;

- ai sensi dell’art. 57, comma 3-septies, del D.L. 104/2020, sono escluse le spese di personale etero-finanziate, legate ad assunzioni effettuate per specifiche disposizioni di legge; sono anche escluse le spese per assunzioni legate alle progettualità del PNRR, eterofinanziate o a valere sui maggiori spazi assunzionali concessi dall’art. 31-bis del D.L. 152/2021;
- sono infine esclusi, ai sensi dell’art. 3, comma 4-ter, del D.L. 36/2022, i costi derivanti dalla corresponsione degli arretrati contrattuali del nuovo CCNL 16/11/2022 (anni 2019/2020/2021), mentre il maggior costo a regime dei nuovi tabellari incrementa stabilmente la spesa di personale.

La norma dispone che gli enti virtuosi possono incrementare la spesa di personale registrata nell'ultimo rendiconto approvato, per assunzioni di personale a tempo indeterminato, in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione, sino ad una spesa complessiva rapportata alle entrate correnti, secondo le definizioni dell'art. 2 del DM, non superiore al valore soglia individuato dalla Tabella 1 di ciascuna fascia demografica oppure nel rispetto della Tabella 2.

Il Piano dei fabbisogni di personale del Comune di Cassine per il triennio 2024 – 2026 prevede pertanto le seguenti assunzioni:

1. ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO

SERVIZIO DI RIFERIMENTO	ASSUNZIONI 2024 A TEMPO INDETERMINATO PROFILO	AREA	UFFICI	COSTO PREVISTO PER TRATTAMENTO RETRIBUTIVO FISSO ED ACCESSORIO OLTRE AD ONERI RIFLESSI ED ESCLUSA IRAP

				COSTO PREVISTO PER TRATTAMENTO RETRIBUTIVO FISSO ED ACCESSORIO OLTRE AD ONERI RIFLESSI ED ESCLUSA IRAP
SERVIZIO 4	1 ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO (con decorrenza prevista entro il primo semestre 2024 – mediante progressione tra Aree ai sensi dell’art. 52 comma 1-bis del D. lgs. n. 165/2001 e s.m..	Istruttori	Servizi demografici -Agricoltura – Necroscopico e cimiteriale – Assistenza	33.921,65 ANNO 2024 35.697,18 ANNO 2025 35.697,18 ANNO 2026

Spesa complessiva prevista per il personale a tempo indeterminato a carico dell’ente calcolata agli effetti del D.M. 17.03.2020 al netto delle assunzioni suindicate (al netto dell’IRAP):

ANNO 2024: 523.738,65
ANNO 2025: 525.514,19
ANNO 2026: 525.514,19

Spesa per le assunzioni a tempo indeterminato previste (al netto dell’IRAP):

- NELL’ANNO 2024: 33.921,65
- NELL’ANNO 2025: 35.697,18
- NELL’ANNO 2026: 35.697,18

Spesa complessiva da stanziare per personale a tempo indeterminato sul bilancio di previsione 2024 – 2026 per il personale:

ANNO 2024: 523.738,65
ANNO 2025: 525.514,19
ANNO 2026: 525.514,19

Limite massimo di spesa di personale ammissibile nell’anno 2024 ai sensi del D.M. 17/03/2020: 577.095,37. (calcolata dati Rendiconto 2023 ultimo approvato).

Con riferimento alle assunzioni a tempo determinato o con altro rapporto flessibile, già il piano triennale dei fabbisogni di personale 2021-2023, approvato nell'ambito del Documento unico di programmazione semplificato (DUPS) per il triennio 2021 – 2023 e quale parte integrante del medesimo con deliberazione consiliare n. 51 in data 29/12/2020, esecutiva, il limite di spesa complessivo previsto dall'art. 9, c. 28 del D.L. 78/2010 veniva quantificato nella somma di euro 60.000,00, per le assunzioni ritenute necessarie per assicurare il regolare funzionamento dei servizi o per esigenze straordinarie o per sostituzione di personale a tempo indeterminato temporaneamente assente.

Il predetto limite di spesa viene in ogni caso rispettato alla luce della previsione per gli anni 2024 e 2026, quale risulta specificata nel prospetto di seguito riportato:

2. ASSUNZIONI A TEMPO DETERMINATO O IN FORMA FLESSIBILE

SERVIZIO DI RIFERIMENTO	ASSUNZIONI 2024 - 2026 A TEMPO <u>DETERMINATO</u> PROFILO	AREA	UFFICI	COSTO PREVISTO PER TRATTAMENTO RETRIBUTIVO FISSO ED ACCESSORIO OLTRE AD ONERI RIFLESSI ED ESCLUSA IRAP
	1 ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO – RAPPORTO A TEMPO PARZIALE PER N. 12 ORE E PER UNA DURATA DI 6 MESI RINNOVABILI (con decorrenza prevista dal 19.02.2024) mediante utilizzo a tempo parziale di personale di altro ente ai sensi dell'art.1 comma 557 della legge n.311 del 2004 o ai sensi art. 1 comma 58-bis della legge n. 662/1996 e s.m.i., o con altra modalità utilizzabile per assunzioni a tempo determinato.	Funzionari ed E.Q.	TECNICO URBANISTICO E GESTIONE DELL' AMBIENTE LL. PP. – GESTIONE DEMANIO E PATRIMONIO	18.196,50 ANNO 2024

Viene rispettato altresì il limite generale alla spesa di personale previsto ai sensi dell'art. 1, commi 557, della legge n. 296/2006, quantificato sulla base delle indicazioni contenute nella deliberazione della Corte dei conti, Sez. Autonomie, 31 marzo 2015, n. 13.

Il predetto limite è pari ad euro 515.356,67. La spesa di personale rilevante ai fini del rispetto di detto limite per l'anno 2024, al netto delle voci da escludere dal computo e della spesa per le assunzioni previste, è pari ad euro 394.226,63.

Incrementando tale ammontare con la spesa prevista per le assunzioni suindicate (a tempo sia indeterminato che determinato), quantificabile per l'anno 2024 in euro 20.293,91 comprensivi dell'IRAP, si ottiene un importo di euro 414.520,53 , inferiore al limite massimo sopra richiamato.